

Decreto sulla registrazione e la comunicazione degli imballaggi¹

Ai sensi dell'articolo 9p, paragrafi 2 e 11, dell'articolo 9s, paragrafo 10, dell'articolo 9y, paragrafo 3, dell'articolo 9z, paragrafi 2, 3, 5 e 6, dell'articolo 9æ, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 9ø, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 9å, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 73, dell'articolo 79d, dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 110, paragrafi 3 e 4, della legge sulla protezione ambientale, cfr. legge consolidata n. 48 del 12 gennaio 2024, e dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sulla pubblica amministrazione, cfr. legge consolidata n. 433 del 22 aprile 2014, e previa negoziazione con il ministro della Giustizia, è stabilito quanto segue:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1. Il presente decreto si applica agli imballaggi.

(2) Il presente decreto non si applica agli imballaggi che rientrano nel sistema di deposito e restituzione, cfr. decreto sul deposito e la raccolta, ecc. degli imballaggi per determinate bevande.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di approvvigionamento che non sia un fabbricante o un importatore e che metta a disposizione sul mercato danese imballaggi o imballaggi pieni.
- 2) Imballaggi: imballaggi come definiti nel decreto relativo a determinati requisiti per gli imballaggi. Ai fini del presente decreto, per imballaggi si intendono anche i contenitori e i bicchieri per bevande che sono prodotti in plastica monouso.
- 3) Prodotti in plastica monouso: prodotti in plastica monouso come definiti nel decreto che vieta l'immissione sul mercato di taluni prodotti in plastica monouso, ecc. e sull'etichettatura di altri prodotti in plastica monouso.
- 4) Imballaggi commerciali: imballaggi non domestici.
- 5) Stabilito in Danimarca: stabilito come società danese attiva nel registro centrale delle imprese (CVR) con un numero del CVR danese.
- 6) Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che:
 - a) produce imballaggi o imballaggi pieni;
 - b) fa progettare o produrre imballaggi o imballaggi pieni con il proprio nome o il proprio marchio, indipendentemente da chi ha fabbricato l'imballaggio o l'imballaggio pieno e indipendentemente dal fatto che altri marchi siano visibili sull'imballaggio o sull'imballaggio pieno; o
 - c) offre imballaggi o imballaggi pieni a una microimpresa che ha progettato o prodotto gli imballaggi con il proprio nome o il proprio marchio, nel caso di imballaggi da trasporto, imballaggi riutilizzabili, imballaggi per la produzione primaria o imballaggi di servizio.
- 7) Vendita a distanza: qualsiasi contratto per la vendita o l'acquisto di imballaggi o imballaggi pieni concluso tra il fabbricante e l'utilizzatore finale, senza la presenza fisica simultanea del fabbricante e dell'utilizzatore finale, e in cui, fino al momento della conclusione del contratto, siano utilizzate solo comunicazioni a distanza, in una o più forme, comprese le vendite online.
- 8) Imballaggi riutilizzabili: imballaggi riutilizzabili come definiti nel decreto relativo a determinati requisiti per gli imballaggi.

- 9) Imballaggi domestici: imballaggi di cui è probabile che una famiglia sia l'utilizzatore finale.
- 10) Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che mette a disposizione sul mercato dell'UE imballaggi o imballaggi pieni provenienti da un paese terzo.
- 11) Regime collettivo: qualsiasi persona giuridica che assicura l'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto degli aderenti al regime.
- 12) Microimpresa: qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega meno di dieci persone e ha un fatturato annuo, inteso come l'importo guadagnato durante un determinato periodo, o un bilancio annuale, inteso come un prospetto delle attività e delle passività della società, non superiore a 15 milioni di DKK.
- 13) Plastica: plastica come definita nel decreto che vieta l'immissione sul mercato di taluni prodotti in plastica monouso, ecc. e sull'etichettatura di altri prodotti in plastica monouso.
- 14) Imballaggio di produzione primaria: un articolo progettato e destinato a essere utilizzato come imballaggio per prodotti non trasformati di produzione primaria quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- 15) Produttore: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, indipendentemente dal metodo di vendita utilizzato, compresa la vendita a distanza, che:
 - a) sia stabilito in Danimarca e metta a disposizione per la prima volta sul mercato danese imballaggi da trasporto, imballaggi riutilizzabili, imballaggi per la produzione primaria o imballaggi di servizio;
 - b) sia stabilito in Danimarca e metta a disposizione per la prima volta sul mercato danese imballaggi pieni o imballaggi non specificati alla lettera a); o
 - c) sia stabilito in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo e, mediante vendita a distanza, metta per la prima volta direttamente a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato danese gli imballaggi da trasporto, gli imballaggi riutilizzabili, gli imballaggi per la produzione primaria, gli imballaggi di servizio o gli imballaggi pieni.
- 16) Rappresentante: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Danimarca e autorizzata a rappresentare un produttore che non è stabilito in Danimarca, ma che mette a disposizione per la prima volta sul mercato danese imballaggi o imballaggi pieni; cfr. articolo 9y, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione ambientale.
- 17) Imballaggi di servizio: imballaggi progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita all'utilizzatore finale. Ai fini del presente decreto, per imballaggi di servizio si intendono i contenitori per bevande e le tazze per bevande che sono prodotti in plastica monouso venduti vuoti e che non sono progettati per e destinati a essere riempiti presso il punto di vendita.
- 18) Utilizzatore finale: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'UE alla quale è stato messo a disposizione un imballaggio o un imballaggio pieno in qualità di consumatore o di utilizzatore finale professionale nell'ambito delle sue attività industriali o professionali e che non mette ulteriormente a disposizione sul mercato l'imballaggio o l'imballaggio pieno nella forma in cui è stato fornito.
- 19) Messa a disposizione: la fornitura di imballaggi o imballaggi pieni per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo sul mercato danese nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- 20) Imballaggio da trasporto: come definito nel decreto relativo a determinati requisiti di imballaggio.

Registro dei produttori per i produttori e i loro rappresentanti

Articolo 3. Dansk Producentansvar (Responsabilità del produttore danese), in qualità di controllore, mantiene un registro dei produttori che include:

- 1) i produttori che mettono a disposizione gli imballaggi, cfr. articoli 4 e 5;
- 2) rappresentanti dei produttori di cui al punto 1; e
- 3) regimi collettivi, cfr. articolo 13.

(2) Tutte le iscrizioni nel registro devono essere effettuate in conformità delle istruzioni di Dansk Producentansvar.

(3) Il registro è pubblico e disponibile gratuitamente sul sito web di Dansk Producentansvar, www.producentansvar.dk.

(4) Dansk Producentansvar fa riferimento ai registri nazionali dei produttori degli altri Stati membri dell'UE sul sito web www.producentansvar.dk.

Articolo 4. Il produttore che mette a disposizione gli imballaggi iscrive se stesso o qualsiasi rappresentante nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, entro e non oltre il 31 agosto 2024, fatto salvo il paragrafo 3.

(2) Il produttore che inizia a mettere a disposizione gli imballaggi dopo il 31 agosto 2024 iscrive se stesso e qualsiasi rappresentante nel registro dei produttori al più tardi 14 giorni prima della messa a disposizione, fatto salvo il paragrafo 3.

(3) Il produttore che mette a disposizione imballaggi riutilizzabili non iscrive se stesso e qualsiasi rappresentante nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 5. L'iscrizione del produttore e del suo rappresentante nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, deve contenere le informazioni di cui all'allegato 1.

(2) L'obbligo di registrazione è soddisfatto solo quando:

- 1) tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state riportate in modo completo;
- 2) la quota di iscrizione è pagata, cfr. articolo 11; e
- 3) un rappresentante del produttore, in qualità di rappresentante, ha confermato la registrazione, cfr. articolo 6, paragrafo 3.

(3) Il produttore può in qualsiasi momento iscrivere un rappresentante nel registro dei produttori, cfr. paragrafi 1 e 2, nonché registrare un cambio di rappresentante o la cessazione dell'autorizzazione.

(4) Il rappresentante può in qualsiasi momento registrare la cessazione dell'autorizzazione.

Articolo 6. Dansk Producentansvar conferma la registrazione nel registro dei produttori, cfr. articolo 5, paragrafo 1, al produttore e al suo eventuale rappresentante, entro 14 giorni dalla registrazione, fatto salvo il paragrafo 4.

(2) Dansk Producentansvar conferma per iscritto, entro sette giorni, la registrazione della cessazione dell'autorizzazione, cfr. articolo 5, paragrafi 3 e 4, sia al produttore che al precedente rappresentante.

(3) Dansk Producentansvar chiede alla persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante, cfr. articolo 5, paragrafi da 1 a 3, di confermare o rifiutare la registrazione come rappresentante entro sette giorni, assicurando tra le altre cose che le informazioni registrate sul rappresentante siano corrette e che il rappresentante sia venuto a conoscenza dei suoi obblighi ai sensi del presente decreto.

(4) Dansk Producentansvar comunica per iscritto al produttore che la registrazione non è stata completata se la persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante rifiuta la registrazione o se il termine di sette giorni, cfr. paragrafo 3, viene superato.

Articolo 7. I produttori o i loro rappresentanti registrano le modifiche delle informazioni già registrate, cfr. articolo 5, paragrafo 1, a Dansk Producentansvar entro un mese dalla data in cui le modifiche sono state apportate.

(2) Dansk Producentansvar conferma al produttore e/o al suo rappresentante le eventuali modifiche apportate alla registrazione nel registro dei produttori entro 14 giorni dalla registrazione.

Articolo 8. Se un produttore cessa di mettere a disposizione gli imballaggi, il produttore o il suo rappresentante lo registrano nel registro dei produttori entro un mese dalla cessazione della messa a disposizione degli imballaggi.

Articolo 9. Su richiesta di un'impresa, che può essere soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, Dansk Producentansvar decide se:

- 1) un produttore è soggetto all'obbligo di registrazione nel registro dei produttori, cfr. articolo 4;
- 2) un rappresentante, cfr. articolo 5, paragrafo 3, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9y della legge sulla protezione ambientale per essere registrato; e
- 3) l'imballaggio messo a disposizione è un imballaggio domestico o commerciale.

(2) Dansk Producentansvar prende inoltre una decisione, come specificato nel paragrafo 1, punti da 1 a 3, se l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente lo richiede.

Obbligo di comunicazione a Dansk Producentansvar

Articolo 10. In relazione alla registrazione, cfr. articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, i produttori o i loro rappresentanti comunicano a Dansk Producentansvar informazioni sulla quantità prevista di imballaggi messi a disposizione nel 2024, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Non devono essere comunicate informazioni sulla quantità prevista di imballaggi riutilizzabili messi a disposizione.

(3) La comunicazione delle quantità è espressa in chilogrammi, suddivisi nelle categorie materiali di cui all'allegato 2 e suddivisi rispettivamente in imballaggi domestici e commerciali. Se un imballaggio è costituito da più materiali non facilmente separabili e non rientranti nelle categorie di materiali specificate, deve essere indicato il peso totale del materiale principale dell'imballaggio. Se gli imballaggi devono essere differenziati come rifiuti pericolosi o residuali secondo i criteri di selezione stabiliti nel decreto sui rifiuti, ciò è indicato, fatto salvo il paragrafo 4.

(4) Un produttore che prevede di mettere a disposizione meno di 8 tonnellate di imballaggi nel 2024 o il loro rappresentante possono scegliere di registrare solo la quantità prevista di imballaggi messi a disposizione nel 2024 e la distribuzione in chilogrammi rispettivamente per gli imballaggi domestici e commerciali.

Quote

Articolo 11. Per l'iscrizione al registro dei produttori, cfr. articolo 4, deve essere versata a Dansk Producentansvar una quota una tantum di 1 000 DKK per produttore, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.

(2) Se il produttore è già iscritto al registro dei produttori ai sensi del decreto sulle pile e gli accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori o del decreto sulla gestione dei rifiuti sotto forma di veicoli a motore e delle relative frazioni di rifiuti o del decreto sull'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature o del decreto sull'estensione della responsabilità del produttore per i filtri dei prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso, dovrà essere versata una quota una tantum di 500 DKK, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.

Controlli propri

Articolo 12. Il produttore o il suo rappresentante effettua i propri controlli sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10.

(2) I produttori devono redigere una descrizione scritta della procedura e delle prove documentali per l'esecuzione dei controlli di cui al punto 1.

(3) La descrizione di cui al paragrafo 2 deve essere messa a disposizione dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente su richiesta.

Regimi collettivi

Articolo 13. Un regime collettivo può adempiere ai seguenti obblighi per conto di un produttore o del suo rappresentante:

- 1) Registrazione delle informazioni nel registro dei produttori, cfr. articoli 4, 5 e 7.
- 2) Comunicazione delle informazioni a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 10.
- 3) Pagamento della quota di iscrizione a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 11.

(2) Se il regime collettivo non adempie agli obblighi per conto dei produttori o dei loro rappresentanti aderenti al regime, gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono adempiuti da ciascun produttore o rappresentante.

Articolo 14. Un regime collettivo garantisce che:

- 1) ogni produttore o il suo rappresentante abbia pari accesso alla partecipazione al regime collettivo e sia trattato a parità di condizioni, tenendo conto della quota di mercato del produttore; e
- 2) le informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza non vengano divulgate ad altre imprese.

Articolo 15. Per poter adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, un regime collettivo deve essere iscritto nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, indicando il nome del regime, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, la persona di contatto e il numero CVR (numero di registro centrale delle imprese), fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Per i regimi collettivi stranieri che non sono iscritti nel registro CVR, il numero di partita IVA, il numero europeo di identificazione IVA o il numero nazionale di identificazione IVA devono essere forniti al posto del numero CVR.

Articolo 16. Un regime collettivo pubblica sul proprio sito web informazioni su:

- 1) proprietà; e
- 2) i produttori o i loro rappresentanti nel regime.

Cooperazione amministrativa e conservazione dei documenti

Articolo 17. Dansk Producentansvar collabora con l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente e, a tale proposito, scambia informazioni e documenti pertinenti al rispetto dei loro obblighi in relazione al presente decreto da parte dei produttori o dei loro rappresentanti.

Articolo 18. Nell'ambito delle norme sulla protezione dei dati, Dansk Producentansvar coopera, se del caso, con le autorità competenti e con i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE, nonché con la Commissione europea e, in tale contesto, scambia informazioni e documenti relativi all'adempimento da parte dei produttori dei rispettivi obblighi di iscrizione al registro dei produttori ai sensi del presente decreto.

Articolo 19. In qualità di autorità di vigilanza nell'ambito delle norme sulla protezione dei dati, l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente collabora, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE e con la Commissione europea e, in tale contesto, scambia informazioni e documenti relativi ai risultati della vigilanza.

Articolo 20. Dansk Producentansvar garantisce che i documenti ricevuti o inviati nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla gestione di casi in cui viene presa una decisione ai sensi del presente decreto e che hanno un impatto su un caso o su altri procedimenti siano conservati in modo tale che sia possibile identificarli e recuperarli, tra l'altro, nell'ambito di un controllo, di una richiesta di accesso ai documenti o di un procedimento di ricorso. Lo stesso vale per i documenti interni che sono presenti in forma definitiva.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per almeno cinque anni.

Vigilanza e ricorsi

Articolo 21. L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente esercita la vigilanza per garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 22. Le decisioni adottate da Dansk Producentansvar possono essere impugnate presso l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 90, paragrafo 3, della legge sulla protezione ambientale. Il termine per il ricorso è di 4 settimane dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto.

(2) Le norme della legge amministrativa si applicano ai casi in cui la decisione di Dansk Producentansvar è presa in base al presente decreto.

(3) I ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente ai sensi del presente decreto non possono essere presentati ad altre autorità amministrative.

Disposizioni penali

Articolo 23. A meno che non sia dovuta una pena più elevata, in forza di altra legislazione, è inflitta una sanzione pecuniaria a chi:

- 1) mette a disposizione imballaggi senza essere registrato conformemente agli articoli 4 e 5;
- 2) fornisce informazioni false o fuorvianti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3;
- 3) non registra le modifiche ai sensi dell'articolo 7;
- 4) non registra la cessazione dell'attività di produttore di prodotti imballati ai sensi dell'articolo 8;
- 5) non comunica le informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
- 6) non effettua controlli propri o non prepara una descrizione scritta della procedura e documenta l'attuazione dei controlli propri o non mette a disposizione dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente la descrizione e la documentazione in conformità ai requisiti dell'articolo 12;
- 7) come regime collettivo, non garantisce la conformità ai requisiti degli articoli 13 e 14; o
- 8) come regime collettivo, non pubblica le informazioni sul sito web del regime collettivo, cfr. articolo 16.

(2) La pena può aumentare fino a 2 anni di reclusione se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza, e se tale violazione:

1) ha causato danni all'ambiente o messo in pericolo l'ambiente; o

2) ha conseguito o intendeva conseguire un vantaggio economico per le parti in questione o per terzi, anche sotto forma di risparmio.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Disposizioni di entrata in vigore

Articolo 24. Il presente decreto entra in vigore il 1o aprile 2024.

Ministero danese dell'Ambiente, il 12 marzo 2024
Magnus Heunicke

/Janne Birk Nielsen

⁴Il decreto contiene disposizioni che recepiscono parti della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994 L 365, pag. 10), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 2018 L 150, pag. 141), e parti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU 2019 L 155, pag. 1). Il presente decreto contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

Allegato 1

Informazioni da fornire in relazione alla registrazione dei produttori e dei loro rappresentanti, cfr. articolo 5, paragrafo 1.

- 1) Il nome dell'azienda con il quale l'azienda mette a disposizione gli imballaggi.
- 2) Indirizzo dell'impresa (via e numero civico, codice postale e località, paese e codice nazionale), URL, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 3) Numero CVR. Per le imprese straniere non iscritte nel registro centrale delle imprese (CVR), al posto del numero CVR va indicato il numero di partita IVA dell'impresa, il numero di identificazione IVA europeo o il numero di registrazione IVA nazionale.
- 4) La persona di contatto nell'azienda, che deve essere impiegata nella stessa azienda: nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 5) Qualsiasi rappresentante dell'impresa in Danimarca: nome, indirizzo (via e numero civico, codice postale, località e paese), indirizzo e-mail, numero CVR e numero di telefono. Se il rappresentante è una persona giuridica, sono indicati anche il nome, l'indirizzo (via e numero civico, codice postale e località), il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona di contatto del rappresentante.
- 6) Metodo di vendita utilizzato. Per le aziende con un numero CVR, se la vendita a distanza viene utilizzata come metodo di vendita.
- 7) Indicazione dell'affiliazione a un regime collettivo. Un regime collettivo è specificato per categoria di materiale.
- 8) Dichiarazione che le informazioni fornite nella richiesta di registrazione sono corrette.

Nella misura in cui Dansk Producentansvar è in grado di reperire le informazioni tramite il CVR, al posto dei numeri 1 e 2 è informata solo la persona di contatto (cfr. n. 4).

Allegato 2

Categorie di materiali, cfr. articolo 10, paragrafo 3.

1. Cartone
2. Carta
3. Metalli ferrosi
4. Alluminio
5. Vetro
6. Plastica
7. Cartoni per alimenti e bevande
8. Legno